

Comune di Brozolo (Torino)

Statuto dell'Unione del Trincavena (Cavagnolo - Brusasco - Brozolo).

STATUTO DELL'UNIONE DEL TRINCAVENA
Cavagnolo - Brusasco - Brozolo

TITOLO I
NORME GENERALI

Articolo 1 - Costituzione

1. I Comuni di **Cavagnolo, Brusasco, Brozolo** costituiscono, in attuazione dell'Articolo 32 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i., di seguito sinteticamente indicato come "Testo Unico", l'Unione di Comuni denominata "UNIONE DEL TRINCAVENA" e nel prosieguo indicata solo come "Unione" per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi individuati nell'Articolo 5 del presente Statuto.
2. L'Unione è l'ente locale, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria e regolamentare, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, statali e regionali.
3. L'Unione, in attuazione dell'Articolo 44 e del Titolo V della Costituzione, sostiene il processo di trasformazione dei poteri locali e, nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività, si conforma ai principi di autogoverno locale, sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.
4. L'Unione ha sede legale ed amministrativa presso il Comune di Cavagnolo; nell'ambito del territorio corrispondente a quello dei comuni aderenti possono altresì essere costituiti sedi e uffici distaccati, anche all'interno di singole sedi comunali.
5. Le adunanze dell'organo rappresentativo ed esecutivo di norma si svolgono presso la sede dell'Ente oppure presso la sede dei Comuni che lo compongono ed in casi eccezionali o per particolari esigenze possono tenersi in luoghi diversi.
6. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono, e da quelli che dovessero successivamente aderire.

Articolo 2 - Finalità dell'Unione

1. I Comuni che compongono l'Unione riconoscono come valore la storia, la vocazione ed il destino comune del territorio e ne perseguono l'unità amministrativa nelle forme dell'Unione. L'Unione promuove la più alta integrazione dell'organizzazione e dell'azione amministrativa tra i Comuni che la costituiscono al fine di migliorarne l'adeguatezza, l'economicità, l'efficienza e l'efficacia, nell'interesse dei cittadini che vi risiedono.
2. L'Unione, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, esercita in forma unificata per i comuni aderenti le funzioni e servizi di cui all'articolo 5.

Articolo 3 - Stemma, Gonfalone e Albo Pretorio

1. L'Unione negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "**Unione del Trincavena**".
2. L'Unione dei Comuni può dotarsi di un proprio Gonfalone di rappresentanza, e di un proprio stemma.
3. L'utilizzo del Gonfalone e dello stemma, compresa la loro riproduzione, sono disposti su autorizzazione del Presidente.
4. L'Unione individua apposita sezione sul proprio sito internet da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi.

Articolo 4 - Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti, all'allargamento ed alla uniformità della loro fruibilità, allo snellimento e semplificazione delle procedure amministrative relative alle funzioni trasferite, ed al contenimento dei costi.
2. In particolare, l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli altri enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i partecipanti e con gli altri Enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza gli uffici secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione; organizza e gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza; promuove ed attua la semplificazione dell'attività amministrativa.

Articolo 5 - Funzioni

1. L'Unione esercita le funzioni e i servizi affidati dai Comuni. Esercita altresì le funzioni delegate ed i compiti conferiti o assegnati dalla Regione, nonché tutte le ulteriori funzioni ed i compiti affidati mediante convenzioni od accordi stipulati con altre Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell'articolo 32 del Decreto Legislativo 267/2000 e dell'articolo 15 della legge 241/1990.
2. L'Unione potrà esercitare, in nome e per conto dei Comuni partecipanti, le seguenti funzioni e servizi:
 - a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra-comunale;
 - e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 - g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118 4° comma, della Costituzione;
 - h) edilizia scolastica (per la parte non attribuita alla competenza delle province), organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

- j) tenuta dei registri di Stato Civile e di Popolazione e compiti in materia di Servizi anagrafici nonché in materia di servizi Elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- l) i servizi in materia statistica;
- m) altre funzioni complementari o strumentali alla realizzazione delle precedenti.

3. All'Unione possono essere attribuite ulteriori funzioni e servizi con deliberazioni da adottarsi dai Consigli dei Comuni che le trasferiscono e con deliberazioni di accettazione del Consiglio dell'Unione. Il trasferimento sarà effettivo dall'esecutività della predetta deliberazione di accettazione.

L'Unione può stipulare apposite convenzioni con altre Unioni o con singoli comuni anche facenti parte dell'Unione.

Articolo 6 - Procedimento per il trasferimento delle funzioni

1. Il trasferimento delle funzioni fondamentali presuppone l'approvazione di apposito atto deliberativo adottato dai singoli consigli dei comuni aderenti che intendano trasferire la/e funzione/i.

2. Nella delibera dovranno essere previste:

- a. La/e funzione/i trasferita/e
- b. Il contenuto della funzione/i e dei servizi conferiti
- c. Le risorse umane e strumentali che si prevede di conferire, necessarie all'esercizio delle funzioni attribuite, fermo restando il rispetto dei vincoli di spesa del personale previsti dalle leggi di finanza pubblica vigenti per i diversi Comuni aderenti

3. Il trasferimento delle funzioni all'Unione comporterà il contestuale recesso del Comune da eventuali gestioni convenzionali in essere sulle medesime funzioni.

4. In fase transitoria, i Comuni continueranno ad esercitare i servizi delle funzioni trasferite all'Unione fino all'adozione degli atti adottati dall'Unione.

Articolo 7 - Modalità attuativa delle funzioni

1. Le modalità e i tempi di concreta attuazione per lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni all'Unione, sono stabiliti con deliberazione di approvazione della disciplina regolamentare da parte del Consiglio dell'Unione, adottato sulla base dello studio analitico delle risorse umane e strumentali esistenti presso ciascuno dei comuni partecipanti, informando preventivamente i rappresentanti dei lavoratori, R.S.U. e OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. di categoria.

2. L'esercizio associato delle funzioni, competenze e servizi propri dei Comuni si attua attraverso le strutture organizzative, le risorse finanziarie ed umane dell'Unione e dei Comuni associati, sotto il coordinamento direzionale ed operativo dell'Unione.

3. Le funzioni e servizi conferiti sono gestiti dall'Unione:

- in economia, con impiego di personale proprio o comandato dai Comuni;
- mediante affidamento a terzi con procedure di evidenza pubblica, in base alle procedure previste dal Codice degli appalti e dei regolamenti;
- mediante apposita convenzione ai sensi dell'Articolo 30 de TUEL;
- con le altre forme di gestione previste dalla normativa compatibile od applicabile agli enti locali.

Articolo 8 - Durata e scioglimento

1. L'Unione sarà a tempo indeterminato.

2. L'Unione è sciolta, in modo consensuale, con deliberazioni di tutti i Consigli dei Comuni partecipanti, recepite dal Consiglio dell'Unione e adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, comunque non prima di un periodo pari ad anni tre.

Nelle predette deliberazioni consiliari deve essere stabilita la data dello scioglimento dell'Unione, che deve in ogni caso coincidere con il termine dell'esercizio finanziario.

Contestualmente il Presidente pro-tempore assume le funzioni di commissario liquidatore con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'Ente.

3. I Comuni facenti parte dell'Unione al momento del suo scioglimento, definiscono d'intesa tra loro gli effetti dello scioglimento relativi al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso, in modo da garantire, ai sensi dell'Articolo 4 lett. g) della L.R. 11/2012, la continuità dello svolgimento delle funzioni e la salvaguardia dei rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'Ente, che, nel rispetto della normativa vigente, torna nella competenza dei singoli comuni con, in particolare, il personale comandato, distaccato e trasferito all'Unione da parte dei singoli Comuni che rientrerà nella dotazione organica dei Comuni di provenienza, anche nel caso in cui i Comuni interessati siano nel frattempo usciti dall'Unione. La dotazione organica dei Comuni non dovrà essere ridotta per consentire la ricollocazione dei dipendenti nell'Amministrazione di provenienza. Il personale assunto direttamente dall'Unione sarà ricollocato all'interno dei Comuni aderenti, mantenendo una proporzionalità sostanziale tra le quote di contribuzione all'Unione dei singoli Comuni e il personale ricollocato.

Articolo 9 - Adesione all'Unione

1. Il Consiglio dell'Unione accetta, fissandone la decorrenza, l'adesione di altri Comuni che ne avanzino richiesta, a mezzo di deliberazione del Consiglio Comunale proponente, adottata con la procedura e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie.

2. L'ammissione ha effetto a condizione che, entro il termine come sopra fissato, il Consiglio dell'Unione approvi la modifica dello statuto includendo il nuovo Comune.

3. E' data facoltà ai comuni già facenti parte dell'Unione, di esigere dall'Ente istante una quota di partecipazione, da definirsi con l'atto di ammissione, in aggiunta a quella di cui all'Articolo 6 a titolo di eventuali conferimenti assegnati in dotazione all'Unione.

Articolo 10 - Recesso dall'Unione

1. Ogni Comune partecipante all'Unione recede con deliberazione consiliare, adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

2. Il recesso è deliberato entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo. Dal medesimo termine ha luogo la decadenza dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto.

3. Il Comune recedente e l'Unione definiscono d'intesa gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso, in modo da garantire, ai sensi dell'Articolo 4 lett. G)

della L.R. 11/2012, la continuità dello svolgimento delle funzioni e la salvaguardia dei rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'Ente, così come già disposto al precedente Articolo 8, comma 3.

Articolo 11 - Recesso dalle funzioni

1. Si ha recesso dalle funzioni allorché uno o più enti richiedano di recedere da una o più funzioni tra quelle svolte in forma associata, ma non dall'Unione. Il recesso da funzioni e servizi già trasferiti è deliberato con le stesse modalità previste per il recesso dall'Unione.
2. Il recesso da una data funzione può essere anche deciso consensualmente e contemporaneamente da tutti i comuni che aderivano alla funzione in oggetto.
3. In ogni caso il recesso da una o più funzioni non implica necessariamente la modifica al presente statuto.
4. La revoca all'Unione di funzioni e compiti già conferiti, è deliberata dai Consigli Comunali interessati, entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto i Comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successori.
5. In caso di recesso da una o più funzioni si applicheranno, per il personale ad esse collegato, le disposizioni di cui al precedente Articolo 8, comma 3.

TITOLO II ORGANI DELL'UNIONE

Articolo 12 - Organi

1. Gli organi di governo dell'Unione sono:
 - il Consiglio
 - il Presidente
 - la Giunta
2. Gli organi dell'Unione sono formati, senza nuovi o maggiori oneri, da amministratori in carica dei comuni associati e ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Possono essere rimborsate eventuali spese purché adeguatamente documentate e comunque secondo le regole ed i principi inerenti il rimborso delle spese degli amministratori locali.
3. Il Consiglio dell'Unione ha durata corrispondente a quella degli organi di governo dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo corrispondente a quello della maggioranza dei Comuni aderenti. Nel caso vi siano tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati alle elezioni.
4. La perdita della carica nel Comune di provenienza comporta la decadenza dalla carica ricoperta all'Unione.

5. I Componenti degli Organi dell'Unione cessano dalla carica oltre che nel caso previsto al comma precedente, per decadenza, dimissioni, morte, impedimento permanente e negli altri casi previsti dalla legge.

6. Agli organi dell'Unione e ai loro componenti si applicano, ove compatibili, le norme di funzionamento, di proroga della durata in carica, di distribuzione delle competenze, di incompatibilità e responsabilità stabilite dalla Legge per gli organi degli enti locali.

Articolo 13 - Status degli amministratori dell'Unione

1. Ai componenti il Consiglio e la Giunta, nonché al Presidente dell'Unione si applicano le norme previste per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità rispettivamente dei Consiglieri comunali, degli Assessori e dei Sindaci.

2. Agli stessi amministratori si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal Titolo III, Capo IV del D. Lgs 267/2000.

Articolo 14 - Dimissioni dei componenti degli organi di governo

1. Le dimissioni volontarie da Presidente dell'Unione o da consigliere dell'Unione, indirizzate al Consiglio, devono essere presentate personalmente. Esse sono assunte immediatamente al protocollo dell'ente, nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Articolo 15 - Composizione, elezione e durata del consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è l'espressione dei Comuni partecipanti per la gestione delle funzioni e dei servizi associati, determina l'indirizzo politico dell'Unione stessa ed esercita il controllo politico-amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge per i Consigli comunali.

2. Il Consiglio è composto da n. 12 componenti dei Consigli comunali e precisamente: n.5 per il Comune di Cavagnolo di cui 1 esponente della minoranza, ove presente; n. 4 per il Comune di Brusasco, di cui 1 esponente della minoranza, ove presente; n. 3 per il Comune di Brozolo, di cui 1 esponente della minoranza, ove presente.

3. Ciascun Consiglio Comunale provvede ad eleggere i propri rappresentanti tra i propri componenti con il sistema del voto limitato.

4. I Consigli comunali provvedono, entro quarantacinque giorni dalla seduta dell'insediamento, all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione. I Comuni aderenti dovranno trasmettere al Segretario dell'Unione l'attestazione dell'avvenuta elezione, con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni stessi. La prima elezione dei membri del Consiglio dell'Unione, da parte dei Consigli Comunali, dovrà tenersi entro dieci giorni dall'entrata in vigore dello Statuto dell'Unione.

5. I componenti il Consiglio restano in carica sino alla scadenza del loro mandato, e comunque sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del Comune.

6. I componenti del Consiglio decadono dalle loro funzioni con il venir meno del ruolo di Consigliere Comunale, con le dimissioni o con la cessazione, per qualunque causa, del mandato

loro conferito dal Consiglio Comunale, nonché con la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale o di Consigliere dell'Unione, ovvero per l'insorgere di cause di incompatibilità.

7. Nel caso di decadenza, di cui al comma 6, di un componente eletto nel Consiglio dell'Unione, il Consiglio Comunale interessato provvede alla relativa sostituzione, nella seduta successiva alla comunicazione di vacanza.

8. Il Consiglio dell'Unione adotta un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto, in particolare, le modalità per la convocazione, la presentazione e la discussione delle proposte, il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza, nella prima convocazione, della metà più uno dei consiglieri assegnati. Il regolamento dovrà comunque garantire ai consiglieri tutte le prerogative e garanzie previste dalla legislazione vigente in materia.

9. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco del Comune con maggior numero di abitanti, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla nomina dell'ultimo dei componenti il Consiglio dell'Unione ed è tenuta entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. Il Consiglio nella prima seduta procede all'elezione del Presidente.

10. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvi i casi indicati dal Regolamento o dal presente Statuto. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.

11. Il Consiglio può riunirsi e deliberare presso ciascuno dei Comuni aderenti all'Unione.

12. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedono un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli oggetti dagli stessi richiesti.

13. Il Presidente e il Segretario sottoscrivono le deliberazioni consiliari.

Articolo 16 - Consiglieri

1. I Consiglieri agiscono nell'interesse dell'intera Unione ed esercitano le proprie funzioni stabilite dalla legge e godono di diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del proprio mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende, enti ed istituzioni dipendenti o partecipate dall'Unione dei Comuni.

2. Essi intervengono alle sedute del Consiglio e possono proporre interrogazioni, interpellanze e mozioni nei modi previsti dal Regolamento. Possono svolgere incarichi a termine inerenti a materie di competenza consiliare su diretta attribuzione del Presidente dell'Unione, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimento esterna.

Articolo 17 - Elezione, Durata e cessazione del Presidente

1. Il Presidente è eletto tra i Sindaci dei Comuni associati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza si procede, nella stessa seduta, ad una votazione di ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Risulta eletto chi ha conseguito la maggioranza relativa. A parità di voti risulta eletto il più giovane di età.

2. Il Presidente dell'Unione dura in carica due anni e può essere riconfermato per ulteriori due anni.
3. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio dell'Unione. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Il Presidente cessa dalla carica anche per morte, dimissioni, impedimento permanente e perdita della qualità di amministratore.
5. La cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di Presidente non determina lo scioglimento del Consiglio dell'Unione.

Articolo 18 - Competenze del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende alle attività di controllo sul funzionamento dei servizi e degli uffici ed assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa.
2. Il Presidente, quale organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione, esercita i poteri e le altre funzioni attribuitigli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
3. Il Presidente interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa dell'Unione.
4. Nell'esercizio delle proprie competenze, il Presidente, in particolare:
 - a) ha la rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio;
 - b) nomina i componenti della Giunta, coordina e stimola l'attività degli stessi e ne mantiene l'unità di indirizzo politico finalizzato alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato;
 - c) designa il Vicepresidente, scegliendolo tra i componenti della Giunta
 - d) nomina i Responsabili delle funzioni, sentiti i Sindaci dei Comuni aderenti all'unione, nel rispetto della vigente normativa, tenuto conto delle professionalità esistenti nell'Ente.
 - e) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive ed indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente;
 - f) nomina il segretario dell'Unione;
 - g) promuove, assume o può aderire ad iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - h) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività dell'Unione;
 - i) stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno del Consiglio e della Giunta;
 - j) ha facoltà di delegare ai componenti della Giunta i poteri che la legge e lo statuto gli attribuiscono. In particolare il Presidente può delegare ai singoli assessori il compito di sovrintendere ad un determinato settore di amministrazione o a specifici progetti. L'attività di sovrintendenza si traduce in una articolata specificazione degli indirizzi e nell'esercizio del potere di controllo;
 - k) autorizza le missioni dei componenti degli organi collegiali;
 - l) svolge le funzioni attribuite al Sindaco dall'Articolo 2 della legge 07/03/1986 n.65, nel territorio dei Comuni che hanno conferito all'Unione la funzione fondamentale della Polizia Municipale

Articolo 19 - Vicepresidente

1. Il Vicepresidente, viene nominato dal Presidente tra i membri della Giunta e sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
2. Nelle stesse ipotesi, in caso di assenza od impedimento del Vicepresidente, le relative funzioni sono esercitate dal componente, più giovane di età.

Articolo 20 - Composizione e nomina della Giunta

1. L'organo esecutivo di governo dell'Unione è la Giunta esecutiva, composta dal Presidente e fino a 4 componenti. La designazione dei membri della Giunta compete ai Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione, scelti tra i componenti dell'esecutivo.
2. Nella Giunta dell'Unione, qualora possibile, devono essere rappresentati tutti i Comuni aderenti.
3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente, la Giunta decade. Sino all'elezione del nuovo Presidente, la Giunta rimane in carica e le funzioni del presidente sono svolte dal Vicepresidente.
4. In caso di dimissioni o di decadenza di un assessore, il Presidente provvede alla surroga con un rappresentante dello stesso Comune del dimissionario designato dal Sindaco.
5. I membri della Giunta cessano dalle funzioni al momento della presentazione delle dimissioni, in ogni caso, al venir meno della carica di Sindaco, Assessore o Consigliere del Comune.
6. Nel caso di scioglimento, ai sensi dell'articolo 141 del TUEL, del Consiglio del Comune cui appartiene uno dei componenti della Giunta esecutiva dell'Unione, quest'ultima è integrata dal Commissario governativo.
7. La Giunta rimane in carica fino alla durata del Presidente.

Articolo 21 - Competenze

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta esercita le funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo che non siano riservati, dalla legge e dallo statuto, al Consiglio o al presidente. Dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. Adotta i regolamenti sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi stabiliti dallo statuto e degli indirizzi deliberati dal Consiglio.

Articolo 22 - Funzionamento

1. La Giunta è convocata dal Presidente che ne determina l'ordine del giorno. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti. Alle sedute della Giunta partecipa, con le funzioni previste dalla legge, il Segretario di uno dei Comuni aderenti all'Unione.

2. Le deliberazioni, salve le diverse disposizioni di legge e del presente Statuto, sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto e sono sottoscritte dal presidente e dal segretario. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Possono essere invitati a partecipare gli assessori comunali competenti per materia, rappresentanti di enti pubblici, dirigenti ed esperti per l'esame di particolari argomenti all'ordine del giorno.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, per le adunanze e deliberazioni della Giunta si applicano le disposizioni dettate dalla normativa in materia di enti locali e dall'apposito regolamento di funzionamento di cui la Giunta può dotarsi.

5. Salvo quanto diversamente previsto, le votazioni sono di norma palesi e rese per alzata di mano. Vengono svolte a scrutinio segreto le sole votazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e/o sulla valutazione dell'adozione da questa svolta.

6. Le deliberazioni della Giunta vengono pubblicate presso l'albo pretorio on-line dell'Unione e sono raccolte in modo da garantirne la piena accessibilità.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 23 - Principi generali

1. L'attività amministrativa dell'Unione si svolge nell'osservanza del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo dell'amministrazione, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati all'apparato gestionale, ai sensi della vigente disciplina di legge.

2. Agli organi elettivi compete, in particolare, di definire gli obiettivi ed i programmi da attuare e di verificare la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

3. Ai Responsabili delle funzioni dell'Unione spetta in modo autonomo e con responsabilità di risultato la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane strumentali e di controllo.

4. L'assetto organizzativo dell'Unione è improntato a criteri di autonomia operativa, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo e per il conseguimento di standard erogativi di qualità, in termini di efficacia, speditezza, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

5. A tale fine l'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare:

- il costante monitoraggio delle azioni intraprese anche attraverso la periodica verifica dell'articolazione strutturale dell'ente;
- flessibilità e l'interfunzionalità degli uffici dell'Unione attraverso l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione;
- l'effettiva e necessaria integrazione anche tra gli uffici dei comuni facenti parte dell'Unione.

Articolo 24 - Principi generali di organizzazione

1. Nei limiti previsti dalla normativa vigente, è assunto come principio generale di organizzazione quello della massima semplificazione delle procedure, ferma l'esigenza inderogabile della trasparenza e della correttezza formale e sostanziale dei singoli atti dell'azione amministrativa nel suo insieme. L'organizzazione è articolata, per quanto possibile, mediante sportelli collocati presso i comuni, per non allontanare i servizi dai cittadini e dalle imprese.

2. L'Unione ricerca con i Comuni aderenti ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica. In tale contesto i responsabili dell'Unione possono esprimere pareri e compiere attività previste dalla legislazione, statale o regionale, anche per i singoli comuni, quando la legislazione stabilisce anche implicitamente che determinati atti, attinenti a funzioni che sono esercitate in forma associata, debbano comunque essere adottati dagli organi di governo dei singoli comuni.

Articolo 25 - Principi in materia di personale

1. L'Unione provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla normativa vigente, dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti.

2. Il personale dell'Unione è composto da:

- dipendenti trasferiti dai comuni partecipanti;
- dipendenti assunti direttamente dall'Ente in base alle normative vigenti.

L'Unione può altresì avvalersi di personale distaccato o comandato, previa informazione alle OO.SS., e di collaboratori esterni. Il personale dell'Unione è ripartito in una dotazioni organica suddivisa in aree di attività.

3. La gestione del personale si ispira ai principi dell'efficienza, dell'efficacia e della responsabilizzazione individuale e di gruppo definita a tutti i livelli in termini di attività svolte e di risultati conseguiti.

4. L'Unione promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la formazione e la qualificazione professionale dei dipendenti, informando preventivamente i rappresentanti dei lavoratori, R.S.U. e OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. di categoria, circa gli atti e i provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento degli uffici.

5. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali e gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regione enti locali.

6. L'Unione provvederà a costituire un proprio C.U.G. che avrà competenze sia per l'Unione che per i Comuni facenti parte della stessa.

Articolo 26 - Il Segretario

1. Il Segretario è nominato dal Presidente, tra i segretari comunali in servizio in uno dei comuni aderenti.

2. Il Segretario dell'Unione viene nominato a rotazione tra i segretari dei Comuni aderenti.
3. In caso di assenza o impedimento, su nomina del Presidente, il Segretario viene sostituito da altro Segretario comunale dei Comuni aderenti. Solo nel caso in cui non sia disponibile un Segretario dei Comuni aderenti il Presidente potrà scegliere tra i segretari iscritti all'Albo regionale dei Segretari comunali e provinciali.
4. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente. Sovrintende all'attività dei dirigenti o dei funzionari e ne coordina l'attività. Dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i dirigenti o i funzionari, nei confronti dei quali può proporre l'adozione delle misure previste dall'ordinamento.
5. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente.

Articolo 27 - Responsabili di funzioni

1. I responsabili di funzioni, con l'osservanza dei principi e criteri fissati dall'ordinamento, svolgono le funzioni ed i compiti previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestione dell'Unione, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico e nel Regolamento.
2. I responsabili di funzioni vengono scelti tra i funzionari o dipendenti della qualifica apicale, con incarico revocabile in qualunque tempo, per le motivazioni indicate nell'Articolo 9, comma 3, del C.C.N.L. del 21.03.1999.
3. In via eccezionale, nei limiti ammessi dalla legge e con provvedimento motivato, il contratto può essere di diritto privato.

TITOLO IV FINANZE E CONTABILITA'

Articolo 28 - Principi generali

1. L'Unione esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale, riferendosi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
2. All'Unione si applicano i principi e le norme sull'ordinamento finanziario e contabile dei comuni di cui al TUEL 267/2000 e s.m.i., nonché i principi e le norme di coordinamento della finanza pubblica dettati dallo stato, rivolti alle unioni medesime o alla generalità degli enti locali.
3. I Comuni sono tenuti a trasferire all'Unione risorse finanziarie sufficienti alla copertura integrale delle spese per il funzionamento dell'Unione stessa e, comunque, allo svolgimento delle funzioni, dei servizi, e delle attività dell'ente, secondo le modalità previste dal presente Statuto.
4. I Bilanci, i provvedimenti di riequilibrio, i rendiconti approvati dall'Unione sono resi disponibili ai comuni associati entro quindici giorni dall'esecutività dell'atto di approvazione.

5. L'Unione è tenuta a definire e ad approvare un proprio piano esecutivo di gestione sulla base del Bilancio di Previsione annuale deliberato dal Consiglio, ai sensi dell'Articolo 169 del TUEL 267/2000 e s.m.i.

6. Il Regolamento di contabilità disciplina, nel rispetto della legge, la gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Unione, la revisione economico-finanziaria, il controllo di gestione, il servizio di Tesoreria e il Servizio di Economato.

Articolo 29 - Finanze

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. Le entrate dell'Unione sono, in particolare, costituite da:

- Trasferimenti degli enti aderenti, in relazione alle funzioni e ai servizi attribuiti all'Unione;
- Introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe, dalle sanzioni amministrative e dai contributi sui servizi ad essa affidati;
- Trasferimenti dalla regione o da altri Enti per lo svolgimento di funzioni trasferite o assegnate;
- Eventuali contributi e trasferimenti dello Stato, della Regione e di altri Enti;
- Rendite patrimoniali;
- Accensione di prestiti,
- Prestazioni per conto di terzi;
- Quote di compartecipazione degli utenti;
- Altri proventi o erogazioni disposti a qualsiasi titolo a favore dell'Unione.
- Trasferimenti straordinari dei Comuni riguardanti singole causali predefinite, d'intesa con i comuni dell'Unione.

3. I contributi regionali per l'incentivazione delle gestioni associate eventualmente ricevuti possono essere destinati, dietro decisione della Giunta dell'Unione:

- Alla copertura delle spese generali di funzionamento relative alla gestione associata e quindi in diminuzione delle quote di finanziamento;
- Al finanziamento di settori specifici della gestione associata per il loro consolidamento e/rafforzamento;
- Alla copertura di spesa per altri interventi riguardanti comunque tutti gli enti aderenti alla gestione associata.

Articolo 30 - Modalità di ripartizione di spese ed entrate

1. Le spese relative alle funzioni e ai servizi comunali affidati all'Unione e le spese generali di funzionamento sono ripartite tra i Comuni affidatari, nel rispetto dei criteri statutari, sulla base di parametri proposti con deliberazione dall'organo esecutivo dell'Unione ed approvati dal Consiglio dell'Unione, alla quale gli enti si attengono per l'allocazione nei rispettivi bilanci.

2. Il costo dei servizi la cui erogazione non è estesa alla totalità dei comuni aderenti deve essere addebitata, al netto dei proventi o contributi attivi direttamente connessi con la funzione dei servizi, ai singoli comuni beneficiari per la parte di propria competenza.

3. In sede di prima applicazione e sino all'approvazione del primo bilancio di previsione i singoli Comuni costituiscono a favore dell'Unione, un fondo per le spese di primo funzionamento ed impianto con le modalità di cui al comma 1.

Articolo 31 - Servizio di Tesoreria

1. Il servizio di Tesoreria dell'Ente nella prima fase di attività viene gestito mediante estensione dell'affidamento in corso da parte del Comune con il maggior numero di abitanti. Si dovrà procedere all'affidamento del servizio tesoreria dell'Unione mediante appalto con gara di pubblica evidenza.

Articolo 32 - Principi generali del controllo interno

1. Al fine di monitorare e valutare costi, rendimenti e risultati dell'attività svolta, l'Ente si avvale delle seguenti tipologie di controllo:

- Vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, agli adempimenti fiscali;
- Controllo interno di regolarità contabile, per garantire la corrispondenza dell'azione amministrativa ai principi dell'ordinamento finanziario e contabile;
- Controllo di gestione per verificare, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi programmati, nell'ambito di una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche;
- Controllo per la valutazione del personale, per l'erogazione dei compensi accessori collegati alle funzioni e per l'accertamento di eventuali responsabilità.

Articolo 33 - Organo revisione dei conti

1. Il consiglio dell'Unione affida la revisione economico-finanziaria ad un organo di revisione dei conti, secondo le disposizioni di cui al titolo VII del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. Ai sensi di quanto disposto dall'Articolo 239, c. 6, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., al revisore dei conti potranno essere attribuiti ulteriori ampliamenti delle funzioni a lui affidate.

TITOLO V PARTECIPAZIONE

Articolo 34 - Principi della partecipazione

1. L'Unione assicura a tutti i cittadini singoli o associati il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, e favorisce l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti amministrativi formati o comunque detenuti.

2. Le forme della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal consiglio, i quali disciplinano le procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte da parte dei cittadini, singoli o associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.

3. L'Unione, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può consultare le associazioni che rappresentano tali categorie, nonché i soggetti portatori di interessi sociali diffusi interessati all'atto da emanarsi.

Articolo 35 - Finalità dei processi di partecipazione diretta dei cittadini

1. Attraverso la partecipazione diretta dei cittadini alle decisioni che riguardano il sistema locale, l'Unione persegue i seguenti obiettivi:
 - a. **contribuire** a rinnovare la democrazia e le sue istituzioni, integrandola con pratiche, processi e strumenti di democrazia partecipativa;
 - b. **promuovere** la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di governo dell'Unione in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi;
 - c. **rafforzare**, attraverso la partecipazione degli abitanti, la capacità di costruzione, definizione ed elaborazione delle politiche pubbliche;
 - d. **creare** e favorire nuove forme di scambio e di comunicazione tra le istituzioni e la società;
 - e. **contribuire** ad una più elevata coesione sociale, attraverso la diffusione della cultura della partecipazione e la valorizzazione di tutte le forme di impegno civico;
 - f. **favorire** l'inclusione dei soggetti deboli e l'emersione di interessi diffusi o scarsamente rappresentati;
 - g. **sollecitare** e attivare l'impegno e la partecipazione di tutti alle scelte e alla vita delle comunità locali;
 - h. **promuovere** la diffusione delle migliori pratiche di partecipazione e dei relativi modelli;
 - i. **ricevere informazioni** inerenti la soddisfazione degli utenti rispetto ai servizi erogati, anche mediante rilevazioni dirette.

Articolo 36 - Partecipazione e tutela degli utenti

1. Nei diversi settori di competenza l'Unione favorisce e valorizza la partecipazione e il coinvolgimento dei diversi portatori di interessi, promuovendo la costituzione di organismi di partecipazione che sono attivamente coinvolti nei processi di formazione delle decisioni. Tali organismi potranno anche essere integrati o incorporati in analoghi organismi già esistenti a livello di zona.
2. L'Unione mantiene attivo un servizio per la comunicazione pubblica con lo scopo di:
 - a. mantenere costantemente aggiornato il sito dell'Unione;
 - b. promuovere la conoscenza e la pubblicizzazione dei servizi erogati in modo diretto e indiretto fra tutti gli interessati, anche attraverso campagne di comunicazione pubblica mirate e diversificate per target di utenza;
 - c. assicurare la conoscenza dei diritti e dei doveri degli utenti, riceverne i reclami e fornire, ove possibile e sentite le parti coinvolte, le necessarie indicazioni per il superamento delle inefficienze riscontrate;
 - d. fornire chiarimenti sull'iter dei singoli procedimenti, individuando e comunicando il nominativo del responsabile e quanto possa essere utile al cittadino per l'esercizio dei propri diritti.Tale servizio è effettuato in stretta connessione con gli uffici degli enti aderenti.

TITOLO VI FUNZIONE NORMATIVA

Articolo 37 - Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi.

Articolo 38 - Regolamenti

1. L'Unione emana regolamenti nelle materie ad essa demandate dalla legge o dallo Statuto ed in tutte le altre materie di competenza. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti locali, la potestà regolamentare è esercitata nel rispetto dei principi fissati dalle suddette norme generali, delle disposizioni statutarie e nel rispetto del principio di sussidiarietà.
2. Nelle more di approvazione dei singoli regolamenti si applicano le norme già in vigore nel Comune con il maggior numero di abitanti.
3. Il trasferimento di funzioni e servizi comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa negli atti di trasferimento, l'inefficacia delle normative comunali in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali. Gli organi dell'Unione curano di indicare, adottando gli atti di propria competenza, le norme comunali rese in tutto o in parte inefficaci.

Articolo 39 - Disposizioni transitorie e norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di ordinamento degli enti locali.
2. Il presente Statuto viene pubblicato per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio digitale di ciascun Comune e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed inviato al Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 6, commi 5 e 6 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.. Il termine di 30 giorni, ivi indicato per l'entrata in vigore decorre dall'inizio della pubblicazione dello Statuto da parte del Comune che vi provvede per ultimo.
3. Le modifiche statutarie sono approvate dal Consiglio dell'Unione che deve avvenire sempre con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
4. Fino alla creazione del sito internet dell'Unione la pubblicazione legale all'albo pretorio digitale sarà effettuata sul sito del Comune sede dell'Unione.

ATTO COSTITUTIVO DELL'UNIONE DEL TRINCAVENA

Cavagnolo - Brusasco – Brozolo

L'anno duemilaquattordici (2014), il giorno (..) del mese di nel Palazzo Comunale di Cavagnolo, con la presente scrittura privata valida ad ogni effetto di legge tra:

- il Comune di Cavagnolo, Codice Fiscale 01864760010, con sede in Cavagnolo – Via C. Colombo 168, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Sig. Mario CORSATO (omissis), in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. ... del, allegata al presente atto in copia conforme all'originale;
- il Comune di Brusasco, Codice Fiscale 82500610017, con sede in Brusasco – Piazza San Pietro 1, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Sig. Franco CAPPELLINO (omissis), in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. ... del, allegata al presente atto in copia conforme all'originale;
- il Comune di Brozolo, Codice Fiscale 82500410012, con sede in Brozolo – Via Grisoglio 67, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Sig. Sergio BONGIOVANNI (omissis), in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. ..., allegata al presente atto in copia conforme all'originale;

Si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1

Tra i Comuni di Cavagnolo, Brusasco e Brozolo come sopra rappresentati dai rispettivi Sindaci, con il presente atto è costituita, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 32 del D.Lgs. n. 267 del 2000, l'Unione dei Comuni denominata “**UNIONE DEL TRINCAVENA**”.

Articolo 2

L'Unione è Ente Locale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e fa parte del sistema italiano ed europeo delle autonomie locali.

Articolo 3

L'Unione è costituita allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni aderenti come specificato nella Statuto e nella convenzione attuativa.

Articolo 4

L'Unione rappresenta la Comunità di coloro che risiedono sul suo territorio, promuove lo sviluppo delle Comunità Locali, valorizza le zone che la costituiscono e concorre a curarne gli interessi. È compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante il trasferimento di funzioni e servizi comunali.

Articolo 5

L'Unione ha sede legale e amministrativa nel Comune di Cavagnolo.

Articolo 6

L'Unione ha la durata illimitata, salva la facoltà di recesso di ogni Comune, da esercitarsi nei modi indicati nello Statuto.

Articolo 7

La prima seduta del Consiglio dell'Unione è convocata dal Sindaco del Comune con maggior numero di abitanti, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni, decorrenti dalla data di

esecutività dell'ultima delibera di nomina dei Consiglieri designati dai Comuni aderenti e dovrà svolgersi entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla convocazione. Il Consiglio nella prima seduta procede all'elezione del Presidente ed esamina le condizioni degli eletti dichiarandone le eventuali incompatibilità. Sono organi dell'Unione il Consiglio, il Presidente e la Giunta, eletti secondo le modalità stabilite dalla legge e le indicazioni fissate nello Statuto.

Articolo 8

I Comuni sottoscritti si impegnano a coordinare i propri strumenti di programmazione e la conseguente gestione con le linee di indirizzo e i quadri di programmazione approvati nell'ambito dell'Unione.

I Comuni assicurano, per il raggiungimento della finalità demandate all'Unione, la necessaria collaborazione delle proprie strutture e uffici.

Articolo 9

Per quanto non previsto dalla Statuto e dal presente atto costitutivo e come stabilito dall'Articolo 32 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., all'Unione dei Comuni si applicano, in quanto compatibili, le norme ed i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni.

Articolo 10

Il presente atto, approvato dai competenti organi degli Enti contraenti, entra in vigore con la sottoscrizione ad opera dei rappresentati degli Enti aderenti all'Unione dei Comuni dopo l'entrata in vigore dello Statuto.

Articolo 11

La presente scrittura è esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della Tabella B annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e non soggetta a registrazione, neanche in caso d'uso, ai sensi dell'Articolo 1 della tabella di cui all'Articolo 7 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.